

5/11/2014

*** ATTO COMPLETO ***

manovre degli scarichi;

L'applicazione del Progetto di gestione dell'invaso alle manovre degli organi di scarico profondi da esso disciplinate in base all'art. 114, del decreto legislativo n. 152/2006 e relativa regolamentazione attuativa; restano escluse dalla disciplina del progetto di gestione le manovre indicate all'art. 7 del decreto ministeriale Ambiente 30 giugno 2004;

gli obblighi per il gestore stabiliti dal FCEM riguardanti in particolare l'attivazione del dispositivo di segnalazione acustica e i cartelli monitori;

l'obbligo per il gestore di preavviso nei confronti dell'autorità idraulica circa l'effettuazione delle manovre di controllo previste dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959.

3. Comunicazioni, rubrica telefonica, informatizzazione dati.

Nel Documento di Protezione civile devono essere indicate le modalità di comunicazione nelle diverse fasi di allerta, con preferenza ove possibile, rispetto al mezzo fax, per i mezzi di comunicazione telematica, in funzione dei modelli organizzativi in allertamento o emergenza dei soggetti e delle amministrazioni coinvolti.

A tal fine, i soggetti e le amministrazioni di seguito indicati sono tenuti a conservare apposita rubrica contenente il nominativo, i numeri di telefono fisso e mobile/satellitare, i numeri di fax e gli indirizzi e-mail/PEC di tutti gli altri soggetti e amministrazioni dell'elenco, dei quali deve essere sempre garantita la reperibilità e la possibilità di attivazione per l'intera durata delle fasi di allerta:

gestore, ingegnere responsabile e suo sostituto;

prefetto;

Protezione civile regionale;

centro funzionale decentrato;

autorità idraulica competente/i per l'alveo di valle;

Ufficio tecnico per le dighe del M.I.T.;

Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del M.I.T.;

Dipartimento della protezione civile (sala situazioni Italia e centro funzionale centrale);

sindaci dei comuni individuati nell'elenco di cui alla lettera i) del paragrafo 2.1 ai fini delle comunicazioni di cui al punto 2.3.4.

La prefettura-UTG e la Protezione civile regionale garantiscono le funzioni di raccordo, anche in termini di comunicazioni, con le province e con i sindaci dei comuni dell'elenco di cui alla lettera i) del paragrafo 2.1 i cui territori sono interessati dagli scenari di rischio previsti dal Documento di Protezione civile anche ai fini dell'attivazione dei piani di emergenza nei casi da questi contemplati o comunque delle misure di salvaguardia della pubblica incolumità che si rendessero necessarie in conseguenza del sistema di allertamento previsto dalla presente direttiva. Resta fermo che all'allertamento degli enti locali provvede la Protezione civile regionale, ad eccezione del caso previsto al punto 2.3.4 «Collasso», per il quale immediata informativa ai sindaci dei comuni individuati nell'elenco di cui alla lettera i) del paragrafo 2.1 ed indicati nel Documento di Protezione civile è garantita anche direttamente dal gestore.

In caso di assetti particolari dei confini amministrativi a valle delle dighe, il Documento di Protezione civile specifica che alcuni degli allertamenti ordinariamente previsti «in serie», abbiano luogo in «parallelo» a carico del gestore (es. prefettura-UTG a valle in caso di alveo di valle delimitante il confine tra due province o in caso di confine provinciale poco a valle della diga).

Ciascun soggetto sopra elencato è tenuto a comunicare tempestivamente agli altri soggetti eventuali variazioni dei dati di reperibilità. A tal fine la DGDighe promuove la costituzione di una rubrica informatizzata, consultabile e aggiornabile dai soggetti

5/11/2014

*** ATTO COMPLETO ***

interessati, in modalita' telematica.

Per le comunicazioni riguardati piu' uffici destinatari appartenenti alla stessa Amministrazione (es.: Protezione civile regione e CFD; DGDighe e UTD), e' opportuno che il Documento di Protezione civile unifichi, per quanto possibile, il recapito riferimento.

Per una piu' rapida diffusione delle informazioni volte alla regolazione dei deflussi a valle delle dighe, i gestori devono adottare le misure necessarie affinche' i dati idrologici-idraulici (dati di monitoraggio del livello di invaso e delle portate scaricate) siano resi disponibili in continuo e in tempo reale, a mezzo contatti telematici, alle protezioni civili regionali/CFD e alla DGDighe.

La DGDighe promuove, altresì, sulla base degli studi e dei dati informativi che i gestori sono tenuti a presentare in applicazione della circolare P.C.M. 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, l'aggiornamento ove necessario, la digitalizzazione, nonché la messa a disposizione anche telematica, alle amministrazioni deputate alla pianificazione ed alla gestione delle emergenze, delle aree soggette ad allagamento in caso di piene artificiali connesse a manovre degli organi di scarico ed in conseguenza di ipotetico collasso dello sbarramento.

4. Pianificazione e gestione dell'emergenza.

Per ciascuna diga avente le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, la regione, in raccordo con le prefetture-UTG territorialmente interessate, predispone e approva un piano di emergenza su base regionale (PED), per contrastare le situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento.

Nella predisposizione dei PED, collaborano con la regione e le prefetture-UTG, secondo il principio di adeguatezza e nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza della loro azione amministrativa i comuni di cui all'elenco della lettera i) del paragrafo 2.1 e le province.

Le prefetture-UTG, in particolare, concorrono a detta pianificazione per quanto concerne gli aspetti connessi con le attivazioni in emergenza delle strutture statali del territorio di competenza.

Nel caso l'onda di piena possa interessare i territori di altre regioni, e' la regione sul cui territorio e' ubicata la diga a fornire alle altre amministrazioni regionali interessate le informazioni necessarie alla predisposizione e approvazione dei PED nei territori di competenza.

Fatti salvi gli indirizzi regionali, eventualmente emanati ai sensi dell'art. 108, del decreto legislativo n. 112/1998, in materia di pianificazione d'emergenza degli enti locali, i PED devono considerare quanto previsto nei Documenti di Protezione civile di ciascuna diga e nei piani di laminazione, ove adottati, e devono riportare:

gli scenari riguardanti le aree potenzialmente interessate dall'onda di piena, originata sia da manovre degli organi di scarico sia dal collasso della diga;

le strategie operative per fronteggiare una situazione di emergenza, mediante l'allertamento, l'allarme, le misure di salvaguardia anche preventive, l'assistenza ed il soccorso della popolazione;

il modello di intervento, che definisce il sistema di coordinamento con l'individuazione dei soggetti interessati per il raggiungimento di tale obiettivo e l'organizzazione dei centri operativi; prevede altresì specifiche attivazioni organizzate in fasi operative connesse alle fasi di allerta - a loro volta correlate ai livelli di allertamento per rischio idraulico stabiliti dalle Direttive regionali - previste nei menzionati Documenti di Protezione civile.

5/11/2014

*** ATTO COMPLETO ***

I PED e le procedure di raccordo tra i differenti ambiti provinciali e regionali sono parte integrante delle pianificazioni provinciali e, ove predisposta, della pianificazione regionale di Protezione civile, di cui all'art. 1-bis, del decreto-legge n. 59/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100/2012.

I comuni, i cui territori possono essere interessati da un'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento, prevedono nel proprio piano di emergenza comunale o intercomunale, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998 e dell'art. 15 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, una sezione dedicata alle specifiche misure - organizzate per fasi di allertamento ed operative, congrue con quelle dei PED - di allertamento, diramazione dell'allarme, informazione, primo soccorso e assistenza alla popolazione esposta al pericolo derivante dalla propagazione della citata onda di piena. Tale attività si svolge con il supporto della prefettura-UTG, della provincia e della regione, sulla base dello specifico PED e degli indirizzi regionali. Nelle more della definizione dei PED, i comuni elaborano detta sezione del piano di emergenza comunale o intercomunale. A tal fine gli enti competenti (regioni, province, prefetture-UTG, distretti idrografici ed uffici tecnici per le dighe) forniscono ai comuni tutte le informazioni utili relativamente ai dati sulla pericolosità e sul rischio per la definizione dello scenario di riferimento, anche in relazione ai vigenti Documenti di Protezione civile ed ai piani di laminazione, ove adottati. Particolare cura dovrà essere posta relativamente alla previsione di adeguate iniziative di informazione alla popolazione sul rischio e sulle norme di comportamento da seguire prima, durante e dopo l'evento.

Fatte salve le attribuzioni in termini di gestione dell'emergenza di cui all'art. 14, comma 2 e all'art. 15, comma 1 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di eventi che richiedano l'impiego di mezzi e risorse straordinarie ai sensi dell'art. 2, lettera c) della medesima legge n. 225/1992, e in particolare in caso di eventi emergenziali suscettibili di interessare il territorio di più regioni, il Dipartimento della Protezione civile e le regioni interessate attuano il modello organizzativo per l'intervento del livello nazionale a supporto e integrazione della risposta locale di Protezione civile, secondo quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, inerente gli «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2009.

A tal fine, le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile i PED predisposti per le dighe insistenti sul proprio territorio.

I piani di emergenza realizzati devono essere verificati tramite periodiche esercitazioni di Protezione civile, secondo quanto previsto dalla «circolare riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di Protezione civile» prot. n. DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010.

Le disposizioni di cui al presente punto costituiscono altresì riferimento a carattere generale per i piani d'emergenza delle dighe di competenza regionale di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 112/1998.

5. Disposizioni transitorie e finali.

La presente direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sostituisce la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 19 marzo 1996, n. DSTN/2/7019, ed integra altresì le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente direttiva, la Direzione generale per le dighe definisce, d'intesa con le regioni,

5/11/2014

*** ATTO COMPLETO ***

il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, un programma di aggiornamento, coordinato a livello regionale, dei documenti di Protezione civile già approvati, che devono essere modificati ed integrati secondo i criteri e le disposizioni ivi contenuti.

Fino alla modifica del Documento di Protezione civile, restano ferme:

le disposizioni contenute nei documenti protezione civile già approvati, ad eccezione dell'obbligo di estendere anche alla Protezione civile regionale le comunicazioni da essi disciplinate, che deve intendersi operante a partire dalla entrata in vigore della presente direttiva;

le procedure riguardanti le attività di contrasto del rischio idraulico per i territori a valle delle dighe già adottate dalle competenti autorità, le quali adeguano, se del caso, tali procedure ai presenti criteri.

Per le dighe ubicate in Stato estero confinante ed inducenti rischio idraulico per i territori italiani, la Protezione civile regionale competente per i territori di valle, in raccordo con la DG Dighe, il prefetto o i prefetti competenti per i territori di valle e la delegazione italiana della Commissione binazionale eventualmente istituita in base a specifico accordo tra gli Stati, promuove la definizione e l'adozione, secondo gli ordinamenti applicabili, di documenti aventi contenuti ed obiettivi analoghi al Documento di Protezione civile. Per dette dighe devono essere definiti, per i territori italiani di valle, i piani di emergenza di cui al punto 4.

All'attuazione delle presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 8 luglio 2014

Il Presidente: Renzi

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne - Prev. n. 2648



*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*

Roma,

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° RIA/0031694
del 17/06/2014
----- USCITA -----

INDIRIZZI IN ALLEGATO

Oggetto: Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2014. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 attribuisce allo scrivente il compito di individuare, nel periodo estivo ed invernale, i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo che, per la prossima campagna estiva, avranno inizio il 16 giugno e termineranno il 30 settembre 2014.

Ciò premesso, ritengo doveroso condividere con le SS.LL. le riflessioni che seguono, affinché si possano promuovere ed adottare tutte le azioni e le iniziative per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia, oltre che ogni situazione di emergenza conseguente, soprattutto nell'ottica della salvaguardia delle persone e dei beni.

In vista della prossima campagna estiva, i cui esiti sono anche conseguenza della recente stagione invernale, si evidenzia come quest'ultima sia stata caratterizzata da un regime di precipitazioni superiori alla media su quasi tutto il territorio nazionale, tale da favorire un'abbondante crescita della vegetazione che potrebbe incidere sullo sviluppo degli incendi boschivi e di interfaccia in relazione alle condizioni meteo-climatiche che si andranno a determinare, pur nella consapevolezza che il fenomeno è determinato sostanzialmente da cause di natura antropica sia di tipo doloso o colposo come gli incendi causati durante la ripulitura di zone agricole e forestali, nonché da imprudenze e disattenzioni in aree boscate ed in zone rurali.

Come per l'anno 2013, anche per quest'anno si pone l'accento sull'importanza, culturale, oltre che etica, che le azioni di mitigazione dei fenomeni in parola e dei danni conseguenti debbano comprendere campagne di sensibilizzazione e di educazione all'ambiente, nonché attività di prevenzione e di monitoraggio continuo del territorio che consentano di mettere in atto un tempestivo e più efficace primo intervento.

Quest'ultimo inoltre, come sottolineato ogni anno, deve essere fondato principalmente sull'intervento di squadre di spegnimento da terra che sono indispensabili e determinanti nella lotta attiva; pertanto, l'intervento del mezzo aereo deve essere considerato una misura complementare per le situazioni più gravi e di difficile gestione.



*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*

Tale considerazione, che trae origine da una corretta impostazione strategica della lotta attiva, assume in questo momento ancora più importanza per obiettive ragioni legate alla notevole riduzione degli assetti della flotta aerea di Stato, già operata nel 2013 a causa del taglio delle risorse rese disponibili per tale finalità.

Nel 2013, infatti, lo schieramento era composto da 15 aeromobili Canadair, ai quali si sono aggiunti un elicottero AB-412 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, solo per un limitato periodo di tempo, due elicotteri Erickson S-64 del Corpo Forestale dello Stato ed un elicottero AB-412 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, poco più della metà degli anni precedenti.

L'analisi della campagna estiva AIB 2013 dimostra, in maniera abbastanza evidente, che, grazie alle particolari e positive condizioni meteo-climatiche, da considerarsi anomale se confrontate con i dati statistici disponibili, si è registrata una notevole diminuzione a livello nazionale del numero di incendi totali, della superficie complessivamente percorsa dal fuoco e, conseguentemente, del numero di richieste di concorso aereo di Stato pervenute e gestite dal Dipartimento della protezione civile. Non potendo conoscere in anticipo l'andamento della campagna estiva, si è reso necessario, allora, visti gli assetti disponibili e lo sbilanciamento tra mezzi ad ala fissa e ad ala rotante, intervenire con una opportuna dislocazione strategica dei velivoli disponibili per poter intervenire adeguatamente su tutto il territorio nazionale.

E' doveroso richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che, anche per la prossima campagna estiva antincendio boschivo 2014, le attuali condizioni economiche permetteranno di avere a disposizione della flotta aerea antincendio di Stato un numero di velivoli inferiore rispetto al 2013; con ogni probabilità saranno disponibili, per l'estate del 2014, allo stato attuale, sostanzialmente i CL-415 (Canadair) e gli elicotteri Erickson S-64F, rendendo quindi necessario, proseguire nello sforzo comune e sinergico per ottimizzare l'impiego, innanzitutto, delle flotte aeree antincendio regionali e quella di Stato.

Alla luce di quanto delineato, risulta evidente l'opportunità che le Regioni, nella programmazione delle attività di lotta attiva, provvedano ad attivare ed innovare le strategie di impiego delle proprie risorse, anche mettendo a factor comune, in particolare con le Regioni limitrofe, i mezzi disponibili e integrando la composizione delle flotte con velivoli che abbiano caratteristiche di impiego differenziate. Solo attraverso un approccio integrato a livello di Sistema Paese ed a tutti i livelli di responsabilità, al tema degli incendi boschivi e di interfaccia, si potrà cercare di contrastare il fenomeno incendi che rappresenta un'emergenza di carattere sia ambientale che economico, che può minacciare tanto le infrastrutture quanto gli insediamenti urbani, con possibili perdite di vite umane assolutamente inaccettabili.



*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*

Come negli anni passati, auspico pertanto che si prosegua con una sinergica attività di sorveglianza del territorio e di avvistamento che coinvolga risorse regionali e statali, anche attraverso specifici accordi formalizzati a livello territoriale, come quelli tra Regioni confinanti, per garantire un efficace e tempestivo intervento di spegnimento da terra oltre che di bonifica, una puntuale attività di prevenzione e di pianificazione anche di protezione civile, nonché un adeguato coordinamento del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti competenti per garantirne la corretta circuitazione.

A livello territoriale, le SS.LL. vorranno promuovere e sostenere iniziative volte all'istituzione e all'aggiornamento dei catasti dei soprassuoli percorsi dal fuoco, per dare applicazione dei vincoli e dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n.353/2000, nonché cooperare in sinergia, nel rispetto delle competenze attribuite dalla Legge, con i soggetti incaricati delle attività investigative e di ricerca, anche di carattere preventivo, degli incendi.

Le SS.LL., inoltre, vorranno proseguire nella promozione, ai diversi livelli territoriali, della diffusione della cultura di protezione civile tra i cittadini e delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente per mettere in evidenza le gravi conseguenze derivanti dagli incendi boschivi e di interfaccia. Sono convinto che negli anni gli investimenti in tale direzione daranno i loro frutti.

Si coglie l'occasione per ribadire che anche quest'anno, sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, verrà reso disponibile un riepilogo degli assetti regionali e statali dedicati all'AIB. Si invitano quindi le SS.LL. a volere verificare che le proprie strutture abbiano già provveduto all'invio delle informazioni richieste, secondo le modalità già comunicate dallo stesso Dipartimento.

Alla luce della disamina del fenomeno incendi in Italia negli ultimi anni, rivolgo infine alle SS.LL. le seguenti raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti per la stagione estiva 2014, al fine di garantire una risposta tempestiva, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

a) Attività di previsione e prevenzione:

- favorire e garantire un adeguato scambio di informazioni fra le varie strutture locali, regionali e statuali impiegate a vario titolo nelle attività AIB ed a quelle conseguenti di protezione civile;
- utilizzare le informazioni disponibili presso i Centri Funzionali Decentrati, di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, oltre che nella fase di monitoraggio e sorveglianza delle condizioni meteo, anche nelle attività



*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*

di previsione delle condizioni di rischio incendi e favorire, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi, così come previsto dal D.M. 20 dicembre 2001. Allo scopo si rammenta che, in carenza di ulteriori strumenti previsionali, potrà essere adottato il modello previsionale in uso presso il Dipartimento della Protezione Civile e già reso disponibile ai Centri Funzionali Decentrati;

- incentivare e sensibilizzare Enti e Società che gestiscono le infrastrutture, affinché attuino le necessarie attività di manutenzione mirate alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi, indicando come prioritari gli interventi e le fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria e ferroviaria;
- supportare e promuovere, presso le Amministrazioni comunali, le attività di prevenzione indiretta, tra cui prioritaria è l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, così come previsto dall'articolo 10, comma 2 della legge n.353 del 2000, strumento di primaria importanza per l'applicazione dei vincoli dettati dalla predetta legge. Allo scopo, si rammenta che il Corpo Forestale dello Stato, per le proprie attività di istituto, effettua i rilievi delle aree percorse dal fuoco, rendendole fruibili alle Amministrazioni comunali attraverso il Sistema Informativo della Montagna;
- definire con le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo ed i Comuni a maggior rischio l'eventuale attività di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, anche attraverso la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le Sale Operative così da attivare, in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio, un efficace dispositivo deterrente, anche solo potenziale, delle possibili cause di innesco;
- favorire e promuovere ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente alle organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nelle aree e nei periodi di maggior rischio;
- stabilire, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge n.353 del 2000, anche sulla scorta delle positive esperienze in tal senso adottate in alcune realtà italiane, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

b) Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi:

- provvedere alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n.353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al D.M. 20 dicembre 2001, evidenziando, inoltre, le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le



*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*

aree boscate che quelle di interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti capo a diversi soggetti;

- assicurare il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano regionale ed i Piani per i Parchi e le Riserve Naturali dello Stato, predisposti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dall'articolo 8, della legge n.353 del 2000;
- definire, con le Società di gestione o gli Enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi, come viabilità principale ed altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per l'incolumità pubblica e privata.

c) Attività di pianificazione di protezione civile:

- sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia, oltreché nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di tale rischio di incendi e nelle attività di informazione alla popolazione. Stante la peculiarità del periodo estivo, si raccomanda, altresì, la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate;
- provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.

d) Attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza:

- si rammenta l'importanza dei dispositivi regionali nella prima risposta e contenimento degli incendi boschivi e di interfaccia e della necessità di adeguarli al regime degli eventi che interessano il territorio regionale, anche eventualmente modulandoli e potenziandoli sia con forze di terra che aeree;
- porre il massimo sforzo nel diversificare con mezzi ad ala rotante e ad ala fissa la flotta regionale; tale concetto è più che mai attuale vista l'effettiva composizione della flotta aerea di Stato, sia in termini di assetti disponibili sia in termini di tipologia;
- assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, in relazione all'impiego di risorse strumentali e di conoscenze specialistiche, valutando, altresì, il ricorso ad accordi per l'utilizzo di



*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*

figure professionali adeguate alle esigenze operative, ove non presenti nella struttura regionale o provinciale;

- garantire, altresì, l'indispensabile presenza, di un adeguato numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento - dotati di professionalità e profilo di responsabilità tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei;
- garantire un costante collegamento tra le Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP), di cui all'articolo 7, della legge n.353 del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) e la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito è indispensabile che il COAU abbia immediata, piena e costante visibilità dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove più necessario in ogni momento. Ciò al fine di evitare disconomie in continui spostamenti attraverso la Penisola e di rendere più tempestivo ed efficace l'intervento;
- assicurare, così come previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge n.353 del 2000, un adeguato assetto della propria SOUP prevedendone un'operatività di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi Forestali Regionali e/o Provinciali, nonché, ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze Armate, delle Forze dell'ordine e delle altre componenti e strutture operative di cui alla legge n.225 del 1992;
- valutare la possibilità di definire gemellaggi tra Regioni, e tra queste e le Province Autonome, per l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurerà il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le Regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili;
- assicurare la diffusione e la puntuale attuazione delle "*Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi*", emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;
- provvedere alla razionalizzazione delle richieste di spegnimento indirizzate al COAU del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessità rispetto all'attività di contrasto a terra;



*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*

- promuovere un'attività di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinché, nell'ambito delle normali attività di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attività di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'Ente preposto alla gestione del traffico aereo;
- adottare tutte le misure necessarie, compresa l'attività di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, ai sensi dell' art. 712 del Codice della Navigazione, affinché impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli;
- ampliare per quanto possibile la disponibilità di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati in AIB; fornire il continuo aggiornamento delle informazioni, con particolare riferimento alla presenza anche temporanea di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua;
- definire opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste, idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei e sicure anche per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni, qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.

Confido vivamente nella tempestiva e puntuale attuazione delle presenti raccomandazioni, anche con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali chiamate ad intervenire a diverso titolo, al fine di garantire il coordinamento della risposta organizzativa ed operativa nell'imminente stagione estiva 2014.


Matteo Renzi



*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*

Al Presidente della Regione ABRUZZO

Al Presidente della Regione BASILICATA

Al Presidente della Regione CALABRIA

Al Presidente della Regione CAMPANIA

Al Presidente della Regione EMILIA- ROMAGNA

Al Presidente della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Al Presidente della Regione LAZIO

Al Presidente della Regione LIGURIA

Al Presidente della Regione LOMBARDIA

Al Presidente della Regione MARCHE

Al Presidente della Regione MOLISE

Al Presidente della Regione PIEMONTE

Al Presidente della Regione PUGLIA

Al Presidente della Regione SARDEGNA

Al Presidente della Regione SICILIANA

Al Presidente della Regione TOSCANA

Al Presidente della Regione UMBRIA

Al Presidente della Regione VALLE D'AOSTA

Al Presidente della Regione VENETO

Al Presidente della Provincia Autonoma di BOLZANO

Al Presidente della Provincia Autonoma di TRENTO

e, p.c. Al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie

Al Presidente dell'Unione delle Province Italiane

Al Presidente dell'Associazione Nazionale dei

Comuni Italiani

CORTE DEI CONTI



0024812-22/08/2014-SCCLA-PCGEPRE-A



MOD. 3

REPERTORIO N. 2983 del 04 AGO 2014

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 – annualità 2013

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e , in particolare, l'articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 19 giugno 2014, n. 171 che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'articolo 1 comma 3, che rimanda l'individuazione delle procedure,

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

della modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza, all'adozione di decreti del Capo del Dipartimento;

RITENUTO necessario ripartire tra le Regioni i fondi disponibili per l'annualità 2013 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

TENUTO CONTO che le modalità di ripartizione dei finanziamenti per l'annualità 2013 sono stabilite dalla richiamata ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 19 giugno 2014, n. 171;

DECRETA

Articolo 1

La ripartizione delle risorse, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, tra le Regioni per l'annualità 2013, determinata sulla base dei criteri riportati nell'Allegato 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 19 giugno 2014, n. 171, è indicata nella tabella 1 di seguito riportata, per le voci di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) e lettere b) + c). La quota del fondo relativa alle province autonome di Trento e Bolzano, ammontante ad euro 927.724,51, è acquisita al bilancio dello Stato come previsto dal comma 4 dell'articolo 3 dell'ordinanza citata in attuazione del disposto dell'articolo 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n.191.

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Tabella 1: Ripartizione del Fondo tra le Regioni per l'annualità 2013

Regione	n° comuni (*)	Finanziamento (€) lettera a)	Finanziamento (€) lettere b) + c)
Abruzzo	276	1.153.233,00	12.253.100,60
Basilicata	117	710.681,63	7.550.992,33
Calabria	402	2.274.773,62	24.169.469,75
Campania	426	2.207.914,25	23.459.088,93
Emilia-Romagna	283	985.281,61	10.468.617,08
Friuli-Venezia Giulia	202	562.732,41	5.979.031,90
Lazio	299	984.207,63	10.457.206,07
Liguria	111	170.285,30	1.809.281,31
Lombardia	202	183.329,60	1.947.877,03
Marche	239	739.066,71	7.852.583,75
Molise	134	814.487,46	8.653.929,27
Piemonte	141	127.667,84	1.356.470,84
Puglia	84	709.435,51	7.537.752,32
Sicilia	282	2.233.201,27	23.727.763,52
Toscana	247	658.532,03	6.996.902,77
Umbria	92	757.504,17	8.048.481,86
Veneto	335	647.861,69	6.883.530,43
totale		15.920.195,73	169.152.079,76

(*) i comuni sono riportati nell'allegato 7 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 19 giugno 2014, n. 171

Articolo 2

1. Nell'ambito del finanziamento complessivo di cui all'art. 2 comma 1, lettere b) e c) dell'ordinanza sopra citata, le Regioni individuano la somma da destinare

MODULARE
P. C. M. 198

MOD. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, nei limiti di cui al comma 5 dell'art.2, e ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 3

1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico viene effettuato con procedure informatizzate che prevedono:
 - a) la trasmissione da parte delle Regioni alla Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 5 dell'ordinanza n. 3907/10, degli atti relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di cui al comma 1 dell'articolo 5 della medesima ordinanza e delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18 dell'ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171;
 - b) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici pubblici strategici ricadenti nel loro territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'articolo 2 commi 2 e 3 dell'ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171 e la descrizione delle caratteristiche dell'immobile presenti nelle schede di verifica sismica e, in particolare, dell'indice di rischio sismico;
 - c) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici privati ricadenti nel loro territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'articolo 2 commi 4 e 5 dell'ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171 e la descrizione